

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 95/2012 del Comitato misto SEE del 30 aprile 2012 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/385/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, relativa al riconoscimento dell'Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l'abilitazione della gente di mare ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/517/UE della Commissione, del 25 agosto 2011, relativa al riconoscimento dell'Azerbaijan a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione di esecuzione 2011/520/UE della Commissione, del 31 agosto 2011, relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 56jh (decisione 2011/259/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«56ji. **32011 D 0385**: Decisione 2011/385/UE della Commissione, del 28 giugno 2011, relativa al riconosci-

mento dell'Ecuador conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formazione e l'abilitazione della gente di mare (GU L 170 del 30.6.2011, pag. 38).

56jj. **32011 D 0517**: Decisione di esecuzione 2011/517/UE della Commissione, del 25 agosto 2011, relativa al riconoscimento dell'Azerbaijan a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione e abilitazione per la gente di mare (GU L 220 del 26.8.2011, pag. 22).

56jk. **32011 D 0520**: Decisione di esecuzione 2011/520/UE della Commissione, del 31 agosto 2011, relativa al riconoscimento del Marocco a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 226 dell'1.9.2011, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/385/UE e delle decisioni di esecuzione 2011/517/UE e 2011/520/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 248 del 13.9.2012, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 170 del 30.6.2011, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 220 del 26.8.2011, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 226 dell'1.9.2011, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.